Presidenza Giunta
UFFICI SPECIALI
Ufficio Sistemi Culturali e Turistici
Cooperazione Internazionale

ALLEGATO 1

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER MISURA COMPENSATIVA CONSISTENTE IN UN TIROCINIO DI

ADATTAMENTO CON TUTOR,

PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE DI

GUIDA TURISTICA NAZIONALE IN REGIME DI STABILIMENTO,

AI SENSI DEL D.LGS. N.

206/2007 E SS.MM. E DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2013, N. 97.

Articolo 1

DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO

1. La Regione del Basilicata organizza la misura compensativa di un tirocinio di adattamento con l'accompagnamento di un tutor, per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 e ss. mm. e dell'articolo 3 della L.6 agosto 2013, n. 97.

2. Possono presentare la propria candidatura per l'iscrizione nell'elenco dei tutor le Guide Turistiche abilitate da almeno tre anni da una Pubblica Amministrazione Italiana;
   L'elenco di tutor comprende le generalità delle Guide Turistiche abilitate che hanno manifestato interesse a ricevere l'incarico di tutor.

3. L'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione approva con proprio provvedimento il modello regionale di domanda per disponibilità a titolo gratuito per tutor per il conseguimento del titolo di abilitazione a guida turistica, tramite l'ammissione al tirocinio di adattamento con l'accompagnamento di un tutor di cui al comma 1.

4. Il soggetto richiedente la misura compensativa, prevista dal decreto del Ministero competente in materia di Turismo, presenta domanda di ammissione al tirocinio, allegando il relativo Decreto ministeriale, all'ufficio competente, in conformità al modello regionale di cui al comma 2).

5. L'Ufficio competente, comunica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990, al richiedente l'avvio del procedimento di domanda di abilitazione a guida turistica, tramite ammissione al tirocinio, da concludersi con il Decreto di approvazione dei risultati finali, da adottarsi entro due mesi dal ricevimento della relazione finale del tirocinio di cui all'articolo 5 dei decreti Ministeriali.

Articolo 2

CANDIDATURA DEI TUTOR

1. La Regione Basilicata istituisce un elenco regionale di almeno sei tutor, in grado di seguire i tirocini di adattamento richiesti, con Decreto del Ministero, per il riconoscimento in Italia della qualifica di guida turistica nazionale acquisita all'estero nei paesi appartenenti all'U.E.

2. L'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione approva con proprio provvedimento il modello regionale di domanda per l'iscrizione nell'elenco dei tutor, d'ora in poi denominata candidatura, e lo pubblica nel sito istituzionale della Regione Basilicata, Sezione/Avvisi e Bandi: https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp;

3. Entro un mese dal ricevimento della domanda di ammissione al tirocinio, qualora manchi l'elenco regionale, l'ufficio competente, con proprio provvedimento, approva un avviso di invito a presentare la candidatura a tutor, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione del Basilicata, nella Sezione "Sezione/Avvisi e Bandi. nonché integralmente sul BUR.

4. Entro il termine finale perentorio di due mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di cui al comma precedente, possono presentare la propria candidatura, per l'iscrizione nell'elenco regionale dei tutor, le guide turistiche in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) abilitate da almeno tre anni da una competente Pubblica Amministrazione italiana;

b) che non abbiano già esercitato l'incarico di tutor nella Regione Basilicata in una data compresa negli ultimi sei mesi antecedenti alla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma precedente;

c) che non siano state condannate per reati che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la sentenza di riabilitazione;

d) con regolare permesso di soggiorno se cittadini extracomunitari.

5. In caso di mancato ricevimento di almeno sei candidature entro il termine di cui al comma 4, l'avviso di invito a presentare la candidatura è ripubblicato dopo due mesi, con cadenza semestrale.

6. L'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione comunica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990, al soggetto che ha presentato la candidatura l'avvio del procedimento di iscrizione nell'elenco dei tutor, da concludersi con provvedimento da adottarsi entro quattro mesi dalla pubblicazione nel BUR dell'avviso per la candidatura a tutor.

7. Non è previsto alcun compenso o rimborso delle spese da parte della Regione Basilicata per la funzione di tutor del tirocinio.

8. L'ufficio competente non assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito, da non avvenuta o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato dal candidato nella domanda di ammissione o nella candidatura del tutor per effetto di disguidi non imputabili all'Amministrazione regionale.

9. Le candidature dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre le ore 17:00 del termine di gg gg. 30, utilizzando la modulistica messa a disposizione sull'apposita piattaforma digitale all'indirizzo: https://portalebandi.regione.basilicata.it/. Non saranno ammesse candidature presentate con altre modalità. La candidatura dovrà essere sottoscritta digitalmente.
La procedura di presentazione della candidatura prevede l'accesso alla piattaforma informatica "Centrale bandi" della Regione Basilicata, tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione "Avvisi e Bandi" - e richiede che il soggetto richiedente acceda al servizio effettuando l'autenticazione mediante SPID di livello almeno 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) / CIE (Carta di Identità Elettronica) .

Articolo 3

ASSEGNAZIONE DEI TUTOR AI TIROCINANTI

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine finale di presentazione delle candidature, l'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione, qualora siano pervenute almeno sei candidature ammissibili, a seguito di istruttoria regionale con esito positivo, approva, con apposito provvedimento, l'elenco regionale dei tutor, comprendente le generalità delle guide turistiche con i requisiti previsti dall'articolo 2 e la data di registrazione al protocollo regionale della relativa candidatura.

2. L’elenco regionale dei tutor ha durata pari ad un anno dal provvedimento di approvazione ed è rinnovato ad ogni scadenza, salva rinuncia comunicata dal tutor all’ufficio competente.
3. Qualora il numero di tutor presenti nell’elenco regionale si riduca sotto il numero di sei, l’ufficio competente, entro un mese dall’accertamento della riduzione, approva, con proprio provvedimento, un avviso di invito a presentare la candidatura, secondo quanto disposto all’articolo 2.
4. Entro due mesi dalla scadenza del termine finale di presentazione delle candidature di cui all’articolo 2, il responsabile del procedimento qualora non siano pervenute almeno 6 candidature a tutor ammissibili, con apposito provvedimento dà atto dell’impossibilità di formare l’elenco dei tutor e comunica il diniego di tirocinio per mancanza di numero minimo di tutor ai tirocinanti che non hanno presentato richiesta.
5. In caso di diniego del tirocinio per mancanza di tutor, il tirocinante, qualora tale facoltà sia prevista dal relativo Decreto ministeriale, può effettuare, in alternativa, la misura compensativa dell’esame orale.
6. I provvedimenti di approvazione dell’elenco dei tutor e di diniego di tirocinio sono pubblicati nel solo oggetto nel BUR.
7. Dopo la pubblicazione nel BUR dell’elenco dei tutor, l’ufficio di competenza individua i nominativi dei tutor abbinandoli a quelli dei tirocinanti, seguendo l’ordine numerico più basso, al protocollo dell’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione delle domande di ammissione al tirocinio pendenti.
8. Nell’ipotesi che l’avviso vada deserto l’interessato potrà individuare a sua scelta un tutor che sia possesso dei requisiti per l’iscrizione nel relativo elenco ai fini dell’espletamento del tirocinio che dovrà avvenire nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nelle linee guida di alla DGR 20240026 del 25/01/2024.
9. Entro un mese dalla pubblicazione nel BUR dell’elenco dei tutor, il responsabile del procedimento nomina il tutor per ogni tirocinante, come abbinato ai sensi del comma precedente, con proprio Decreto notificato sia ai tutor sia ai tirocinanti.

Art. 4
ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO

1. La misura compensativa consiste nello svolgimento di un tirocinio da espletarsi in lingua italiana, secondo le modalità e i contenuti indicati nel Decreto del Ministero inviato alla Regione Basilicata.

2. L’ambito territoriale di organizzazione del tirocinio è il territorio della Regione Basilicata come riportato da Decreto Ministeriale.

3. Il tutor deve accettare e organizzare il tirocinio per la durata richiesta dal relativo decreto del MT (6 MESI), decorrente dalla data di comunicazione di inizio del tirocinio, effettuata dal tutor alla Regione, entro un mese dalla sua nomina che viene effettuata con atto dirigenziale della struttura competente in materia.

4. Il tutor deve accertare, per la durata del numero dei mesi del tirocinio indicata nel Decreto Ministeriale, l’apprendimento da parte del tirocinante dei seguenti argomenti:

   a) conoscenza delle principali opere d’arte, monumenti, beni archeologici e bellezze naturali nazionali, con particolare riferimento al territorio della Regione Basilicata;

b) conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili opere che sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica nazionale ed in particolare del territorio della Regione Basilicata;

c) conoscenza della geografia ambientale generale dell'Italia e in modo specifico dell'ambito territoriale della Regione Basilicata, con riferimento ai parchi e riserve naturali, siti archeologici;

d) nozioni generali di legislazione turistica nazionale, regionale e di organizzazione turistica italiana e legislazione turistica regionale con particolare riferimento alle norme di esercizio della professione.

5. Almeno ottanta ore del tirocinio riguardano sia la percorrenza del tirocinante insieme al tutor, nel territorio lucano, in cui sono previsti come minimo tre diversi itinerari di interesse turistico, in cui sono scelti perlomeno due dei seguenti argomenti: a) storico, b) artistico, c) religioso, d) culturale, sia la partecipazione del tirocinante ad almeno tre visite guidate di turisti condotte dal tutor nel territorio lucano;

6. Ciascuno degli itinerari di interesse turistico nel territorio lucano comprende visita di almeno cinque luoghi con accesso controllato, considerati beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 del D. L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con l'obbligo di allegare i biglietti di ingresso o le attestazioni degli ingressi del tutor e del tirocinante alla relazione finale del tirocinio.

7. Il tutor designato deve appurare l'apprendimento da parte del tirocinante delle materie dettagliatamente individuate con Decreto Ministeriale secondo le modalità concordate con la Regione e indicate nell'atto dirigenziale di nomina, per la durata di tutto il tirocinio richiesta dal decreto ministeriale.

8. Il tutor si impegna ad inoltrare alla Regione, con la comunicazione di inizio del tirocinio, una relazione contenente il cronoprogramma delle attività ed i metodi formativi che intende utilizzare nello svolgimento del tirocinio.

9. Entro il mese successivo alla scadenza del tirocinio, il tutor deve inviare alla Regione una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal tirocinante ed esprimere una valutazione motivata sull'idoneità o meno del medesimo all'esercizio della professione di Guida Turistica.

10. ln caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio potrà essere ripetuto.

11. Eventuali interruzioni temporanee del tirocinio devono essere anticipatamente comunicate dal tutor alla Regione. La durata del tirocinio riprenderà a decorrere dalla data di comunicata ripresa dello stesso.

12. L'impedimento o la rinuncia ad esercitare l'incarico dovrà essere motivato e tempestivamente comunicato dal tutor alla Regione.

13. ln caso di sopravvenuta impossibilità o di rinuncia ad esercitare l'incarico da parte del tutor nominato, si procederà con la nomina di un nuovo tutor scelto dall'elenco dal tirocinante.

Articolo 5

APPROVAZIONE DEI RISULTATI FINALI DEL TIROCINIO

1. L'ufficio competente, entro due mesi dal ricevimento di adeguata relazione finale del tutor con i risultati favorevoli del tirocinio, approva con proprio provvedimento, con oggetto da pubblicare nel BUR e con contenuto notificato integralmente al tirocinante, l'abilitazione a guida turistica nazionale del tirocinante, disponendo l'iscrizione del nominativo nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui all'articolo 6.
2. L'ufficio competente, entro due mesi dal ricevimento di adeguata relazione finale del tutor con i risultati non favorevoli del tirocinio, previa comunicazione dell'ufficio responsabile, all'interessato ai sensi dell'articolo 10 bis della L. n. 241/1990, non accoglie la domanda di abilitazione a guida turistica del tirocinante, con proprio provvedimento amministrativo con oggetto da pubblicare sul BUR e con contenuto notificato integralmente al tirocinante.
3. I risultati finali del tirocinio sono comunicati al Ministero mediante nota dell'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione.
4. In caso di valutazione finale non favorevole sul tirocinio, il tirocinante, qualora tale facoltà sia prevista dal relativo Decreto Ministeriale, può effettuare, in alternativa, la misura compensativa dell'esame orale, non prima di dodici mesi dalla conclusione del tirocinio.

Articolo 6

ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

1. I tirocinanti, abilitati come guida turistica, sono iscritti nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui all'articolo 11 della L.R. n. 35/1998 e comunicato al Ministero del Turismo;
2. Ai tirocinanti abilitati sarà rilasciato il tesserino di guida turistica, secondo le stesse modalità disposte dalla Giunta regionale per le altre guide turistiche iscritte nell'elenco regionale.
3. Il rilascio del tesserino per i soggetti con cittadinanza diversa da quella di uno Stato della UE è, in ogni caso, subordinato alla produzione e verifica di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, richiesto e trasmesso nei termini indicati dall'Amministrazione regionale.
4. Nel tesserino di riconoscimento viene riportata l'indicazione della lingua straniera riconosciuta o delle lingue straniere riconosciute dal Decreto ministeriale.